



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI**
Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 N. 233)
Via Dalmazia, 101 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 382100 - 382110 – Fax (0522) 382118
E-mail: info@odmeo.re.it
PEC: segreteria.re@pec.omceo.it
Codice iPA Amministrazione: omco_re

Linee di indirizzo per la valutazione e la valorizzazione della formazione individuale ECM

**Documento elaborato dal
Gruppo di Lavoro per la valutazione e valorizzazione della formazione individuale ECM**

Presentato nella riunione del Consiglio Direttivo OMCeO RE in data 18 novembre 2020



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI**
Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 N. 233)
Via Dalmazia, 101 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 382100 - 382110 – Fax (0522) 382118
E-mail: info@odmeo.re.it
PEC: segreteria.re@pec.omceo.it
Codice iPA Amministrazione: omco_re

Presentazione

Il “Gruppo di Lavoro ordinistico valutazione e valorizzazione formazione individuale ECM” si è costituito in data 23 gennaio 2020 per volontà del Consiglio Direttivo, con l’intento di poter contare su competenze specifiche di professionisti nella valutazione di istanze riguardanti l’autoformazione, l’attività di ricerca scientifica, gli eventi svolti all’estero e l’aggiornamento sulle Medicine non Convenzionali, pervenute in numero molto elevato alla Segreteria dell’Ordine. Le attività sono state mirate alla valutazione delle istanze di formazione individuale ECM inviate dagli Iscritti in forma di autocertificazione, o notificate da Enti, come l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l’Azienda USL di Reggio Emilia.

Le tipologie di formazione individuale previste dalla normativa ed esaminate dal Gruppo di Lavoro riguardano:

- a) attività di ricerca scientifica: pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche;*
- b) tutoraggio individuale;*
- c) attività di formazione individuale all’estero;*
- d) attività di autoformazione (lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM).*

Il Gruppo si è inoltre occupato dell’analisi di alcuni casi particolari non precisamente codificati nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Durante l’esame delle richieste di valorizzazione ECM, i componenti il Gruppo di Lavoro hanno condiviso procedure e criteri, in linea con quanto riportato dalla vigente normativa.

Le presenti Linee di Indirizzo presentano possibili applicazioni della normativa ECM relativa alla formazione individuale, costituendosi come base di riferimento per successive valutazioni.

Ringrazio il Gruppo di Lavoro del grande impegno e dei risultati raggiunti, nello spirito di servizio che da sempre anima, sostiene e alimenta le nostre attività.

La Presidente
Dott.ssa Anna Maria Ferrari



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI**
Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 N. 233)
Via Dalmazia, 101 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 382100 - 382110 – Fax (0522) 382118
E-mail: info@odmeo.re.it
PEC: segreteria.re@pec.omceo.it
Codice IPA Amministrazione: omco_re

Premessa

Il Codice di Deontologia Medica recita all'articolo 19

Aggiornamento e formazione professionale permanente :

il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche , favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori.

Il medico assolve gli obblighi formativi.

L'Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze.

Il continuo progresso della scienza medica, soprattutto la rapidità con cui avvengono le scoperte scientifiche, la loro applicazione nella pratica clinica, il cambiamento della relazione medico-paziente rendono sempre più complesse le competenze richieste per lo svolgimento della professione medica.

Al medico oggi sono richieste oltre alla propria competenza tecnico-scientifica anche competenze non tecniche: comunicazione (attenzione e capacità di ascolto, comprensibilità di linguaggio), organizzazione delle azioni (capacità di scegliere tra le priorità rispetto ai bisogni di salute), conoscenze di bioetica, infine anche minime conoscenze in campo economico perché il medico nello svolgimento del suo ruolo può utilizzare denaro pubblico e deve saper garantirne disponibilità per tutti.

Sulla normativa ECM

L'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) è divenuto nel tempo lo strumento principale per garantire la formazione continua al fine sia di migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali che orientare i comportamenti dei professionisti sanitari, nell'ottica di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza. Tutto questo nel rispetto delle norme contenute nel Codice di Deontologia medica.

Destinatari della Formazione Continua sono tutti i medici e gli odontoiatri che operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva. Gli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri certificano l'assolvimento dell'obbligo formativo dei propri Iscritti.

La normativa ECM prevede particolari regole per l'attribuzione dei crediti e per il riconoscimento dei Provider autorizzati alla formazione. I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari in occasione di attività E.C.M. L'attribuzione dei crediti non è solo una attribuzione quantitativa, ma ha anche una valenza



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI**
Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 N. 233)
Via Dalmazia, 101 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 382100 - 382110 – Fax (0522) 382118
E-mail: info@odmeo.re.it
PEC: segreteria.re@pec.omceo.it
Codice IPA Amministrazione: omco_re

qualitativa, sia per valutare le competenze acquisite ma anche per raccogliere indicazioni sui bisogni formativi degli Iscritti.

La normativa ECM è molto chiara e facilmente attuabile, secondo indicazioni continuamente aggiornate, a volte però si incontrano alcune difficoltà nell'assegnare crediti ECM soprattutto in caso di istanze più complesse o meno definite nel dettaglio.

L'idea di costituire un "Gruppo di lavoro per la valutazione e la valorizzazione della formazione individuale ECM" degli iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi di Reggio Emilia composto da professionisti sanitari di diverse discipline e da personale amministrativo che si occupa della gestione delle istanze, fino alla registrazione in Cogeaps dei crediti ECM, ha consentito:

- l'analisi delle singole posizioni e l'applicazione delle norme ECM, ma anche l'individuazione di procedure condivise relative ai dubbi ed ai casi particolari che potrebbe rappresentare uno strumento utile anche per il futuro.
- La conoscenza, da parte del Gruppo, delle tipologie di attività di aggiornamento svolte dagli Iscritti sempre più sviluppate alla collaborazione multidisciplinare e al lavoro in rete tra professionisti.
- L'esame dell'attività di formazione individuale, che comprende tutte le attività formative non erogate da *provider*. Tali attività possono consistere in:
 - a) attività di ricerca scientifica, come le pubblicazioni scientifiche e le sperimentazioni cliniche;
 - b) tutoraggio individuale;
 - c) attività di formazione individuale all'estero;
 - d) attività di autoformazione.

Per il triennio 2017/2019 i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione.

- Inoltre, sono state valutate le posizioni di esonero ed esenzione che consentono la riduzione dell'obbligo formativo triennale.

L'intento di dare continuità al lavoro fatto, soprattutto per rendere omogeneo il valore attribuito all'attività formativa, ha generato la stesura di queste "linee di indirizzo", per lasciare traccia della modalità di lavoro di questo "Gruppo di lavoro" per valutazioni future.



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI
Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 N. 233)
Via Dalmazia, 101 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 382100 - 382110 – Fax (0522) 382118
E-mail: info@odmeo.re.it
PEC: segreteria.re@pec.omceo.it
Codice IPA Amministrazione: omco_re

Attività di ricerca scientifica: pubblicazioni scientifiche

Attività di ricerca scientifica

Comprende le attività formative non erogate da *provider*,
come:

a) attività di ricerca scientifica:

1. pubblicazioni scientifiche;
2. sperimentazioni cliniche;

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali *Scopus e Web of Science/ Web of Knowledge* maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

- 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome)
- 1 credito (altra posizione)

Commento:

Oltre al riconoscimento dei crediti ECM per lavori pubblicati nel triennio 2017-2019 secondo i criteri suesposti, il Gruppo ha valutato anche produzione scientifica del periodo precedente, a cui si applicano le seguenti valorizzazioni (dal documento “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla CNFC il 13/01/2010):

b) Attività di ricerca non pianificate da un Provider ma che danno esito a pubblicazione scientifiche.	Per le pubblicazioni scientifiche l’attribuzione dei crediti avverrà da parte dell’Ordine o Associazione professionale secondo la tabella indicata a lato	Tabella: - Citazioni su riviste citate nel Citation Index - primo nome 3 crediti - altro nome 1.0 credito - Pubblicazioni su riviste non citate su C.I. ed atti di congressi nazionali o internazionali - primo nome 1.0 credito - altro nome 0.5 credito capitoli di libri e monografie - primo nome 2 crediti - altro nome 1 credito
--	---	---

La valutazione delle singole pubblicazioni è avvenuto grazie al lavoro preliminare svolto dalla Responsabile della Biblioteca medica dell’AUSL di Reggio Emilia, che ha fornito i dati indispensabili all’esame delle istanze, che riguardano, per ciascuna pubblicazione, per il periodo dal 2008 al



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI**
Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 N. 233)
Via Dalmazia, 101 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 382100 - 382110 – Fax (0522) 382118
E-mail: info@odmeo.re.it
PEC: segreteria.re@pec.omceo.it
Codice iPA Amministrazione: omco_re

2016, la presenza o meno della Rivista sul Citation Index e, dal 2017 in poi, l'indicazione del codice Scopus o Web of Science/Web of Knowledge.

Pubblicazioni non presenti nelle banche dati: In caso di pubblicazioni non presenti nelle banche dati citate e a cui non sia stato possibile attribuire valorizzazione ECM, il Gruppo di Lavoro concorda che potrà essere suggerito al professionista di presentare autodichiarazione di autoformazione per l'impegno profuso, ma solo se dalla verifica della posizione ECM del Sanitario su Cogeaps, effettuata dalla Segreteria, dovesse risultare una situazione ECM carente.

Data della pubblicazione scientifica: trattandosi di informazione ad inserimento obbligatorio in Cogeaps in formato gg/mm/aaaa e spesso disponibile solo in formato mese/anno o solo anno, il Gruppo di Lavoro decide l'applicazione della seguente procedura operativa: nella maschera di inserimento in Cogeaps di un lavoro scientifico si inserirà, se presente solo l'anno di pubblicazione, il 31 dicembre dell'anno; se disponibili mese ed anno di pubblicazione, si inserirà l'ultimo giorno del relativo mese.

Attività di ricerca scientifica: sperimentazioni cliniche

Attività di ricerca scientifica (segue)

2. sperimentazioni cliniche;

A conclusione dell'attività, ove non erogata da provider ECM, il professionista, previa dichiarazione da cui si evinca l'approvazione da parte del comitato etico e la presenza del suo nominativo tra gli sperimentatori, riceverà:

2 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi; 4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi; 8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici

La Delibera CNFC in materia di Sperimentazioni cliniche del 18/12/2019 aumenta il n. di crediti ECM se sperimentazione realizzata tramite percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali sia data rilevanza anche alla medicina di genere e all'età pediatrica, e multi professionali nonché tramite percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici. In questi casi, i crediti previsti sono:

4 crediti ECM per sperimentazioni fino a 6 mesi; 8 crediti per sperimentazioni superiori a 6 mesi e fino a 12 mesi; 16 crediti ECM per sperimentazioni oltre i dodici mesi.

Commento:

I Componenti il Gruppo di Lavoro esaminano le istanze pervenute per riscontrarvi la presenza dei requisiti previsti dalla normativa, in particolare il riferimento ai nuovi criteri individuati dalla Determina CNFC del 18/12/2019 e successivamente conferiscono mandato alla Segreteria dell'Ordine di inserire i relativi crediti ECM in Cogeaps.



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI**
Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 N. 233)
Via Dalmazia, 101 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 382100 - 382110 – Fax (0522) 382118
E-mail: info@odmeo.re.it
PEC: segreteria.re@pec.omceo.it
Codice IPA Amministrazione: omco_re

Tutoraggio individuale

Tutoraggio individuale

- I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario (1), nei corsi di formazione specifica in medicina generale compresi per quest'ultimo corso il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.
- Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito, ad eccezione degli incarichi conferiti ai professionisti impegnati nei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie.

(1) Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni.

Commento:

Il Gruppo di Lavoro esamina i documenti giunti dall'Azienda USL di Reggio Emilia, dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (con la quale l'Ordine ha sottoscritto una convenzione per lo svolgimento del tutoraggio ai fini dell'abilitazione professionale), da singoli professionisti e da altri Enti ed Atenei, che riguardano principalmente attività di tutoraggio svolta dagli Iscritti nell'ambito del Corso di Formazione Specifica in Medicina generale, per l'Esame di Stato ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo e attività di tutor nei confronti di medici specializzandi.

I Componenti il Gruppo di Lavoro prendono atto dei nominativi presenti nei suddetti documenti e danno mandato alla Segreteria di procedere alla valorizzazione ECM delle attività svolte secondo la rispettiva normativa in vigore rispetto al periodo di svolgimento.



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI**
Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 N. 233)
Via Dalmazia, 101 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 382100 - 382110 – Fax (0522) 382118
E-mail: info@odmeo.re.it
PEC: segreteria.re@pec.omceo.it
Codice IPA Amministrazione: omco_re

Formazione individuale all'estero

Formazione individuale all'estero

3.4.1. Formazione individuale svolta all'estero presso enti inseriti nella LEEF

- È riconosciuto il 100% dei crediti formativi (qualora indicati), fino a un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa non erogata da provider e svolta all'estero presso gli enti inseriti dalla CNFC, su proposta della Sezione V, nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF).
- Al momento non è presente la lista LEEF, pertanto si procede con la valorizzazione ECM secondo la seguente tipologia

3.4.2. Formazione individuale svolta all'estero presso enti non inseriti nella LEEF

- Le attività di formazione individuale svolte all'estero, nell'ambito di un programma di formazione professionale continua straniero, presso enti non inseriti nella LEEF, in uno dei paesi stranieri inseriti nella [Delibera CNFC](#) in materia di attività ECM svolte all'estero del 25/10/2018 (28 Paesi) sono riconosciute per il 50% dei crediti riportati (se riportate le ore, si convertono dapprima in crediti poi dimezzati; se non presenti né crediti né ore non possono essere valutati) fino ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento.

Non possono costituire formazione individuale all'estero le attività di formazione a distanza presso enti non inseriti nella LEEF.

Commento:

Vengono analizzate posizioni relative al periodo precedente il 2017 e al recente triennio 2017-2019, per i quali occorre considerare che sono regolati da diverse disposizioni, rispettivamente dalla Determina della CNFC del 17 luglio 2013 e dal Manuale del Professionista Sanitario in vigore da 01/01/2019, ma valido per tutto il triennio 2017-2019. Quest'ultimo documento, a sua volta, prevede due tipologie di riconoscimento dei crediti ECM per formazione svolta all'estero, a seconda che si tratti di organizzatore facente parte o meno della lista LEEF (Lista Enti Esteri di Formazione).

Considerato che, ad oggi, non è stata stilata la Lista LEEF, che consente il riconoscimento del 100% dei crediti ECM esteri relativi ad eventi organizzati da Enti facenti parte di tale Lista, fino a un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa, la valutazione viene effettuata applicando la seconda modalità prevista dal Manuale del Professionista, che contempla il riconoscimento del 50% dei crediti/ore attestati, fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento. Secondo tale modalità, non possono costituire formazione individuale all'estero le attività di formazione a distanza presso enti non inseriti nella LEEF e pertanto non è possibile valorizzare la FAD.

Domanda di riconoscimento attività svolta all'estero tramite autodichiarazione: Tale modalità non era ancora formalmente strutturata per i periodi 2014-2016 e precedente e pertanto il Gruppo di Lavoro decide di valutare ugualmente la documentazione presentata per tali ambiti anche in assenza di autodichiarazione, purché si tratti di istanza dell'interessato.



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI**
Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 N. 233)
Via Dalmazia, 101 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 382100 - 382110 – Fax (0522) 382118
E-mail: info@odmeo.re.it
PEC: segreteria.re@pec.omceo.it
Codice iPA Amministrazione: omco_re

Documentazione attestante le ore di formazione svolta: Per quanto riguarda le domande di riconoscimento di attività formativa svolta all'estero nei trienni 2014-2016 e precedente in cui sono indicate solo le ore effettuate, con riferimento alla normativa che regola tale triennio, che prevede il riconoscimento del 50% dei crediti attestati, trattandosi di ore dichiarate e non di crediti, i Componenti il Gruppo di Lavoro concordano sulla eventualità di valutare positivamente tali istanze, in ragione del fatto che la normativa successiva, contenuta nel Manuale del Professionista Sanitario, prevede la valutazione della posizione sia nel caso la documentazione presentata riporti i soli crediti o le sole ore di formazione svolte.

Professionisti che risiedono e lavorano all'estero: Per i professionisti che risiedono e svolgono la professione medica all'estero mantenendo l'iscrizione all'OMCeO di Reggio Emilia, l'Ordine aveva inviato specifico quesito alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, di cui non è ad oggi giunta risposta, chiedendo se potessero essere considerati esentati dall'obbligo ECM, in quanto non esercitanti in Italia.

I componenti il Gruppo di Lavoro concordano sull'orientamento proposto e auspicano conferma in tal senso dalla CNFC. Nel frattempo, dal momento che per svolgere la professione all'estero tali sanitari devono ottemperare all'aggiornamento richiesto dai rispettivi ordinamenti nazionali, saranno valutate le dichiarazioni giunte che specificano tale assolvimento.



Autoformazione

Autoformazione

- **L'attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM.**
- Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale (si applica di solito il criterio di 1 credito/ora);
- Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni (es. la durata delle lezioni tenute dai docenti medici nell'ambito del Progetto Biologia con curvatura biomedica).

Commento:

Autodichiarazione per il riconoscimento dell'autoformazione: Tutti i componenti il Gruppo di lavoro concordano sull'importanza dell'aspetto documentale, cioè la presenza dell'autodichiarazione compilata secondo il modello fornito dalla Commissione Nazionale per la Formazione continua; si condivide di richiedere la presentazione dell'istanza di valorizzazione della propria attività di autoformazione secondo tale forma a coloro che presentano formulazioni differenti.

Valutazione coerenza autoformazione: Il Gruppo di Lavoro discute in merito ai contenuti delle autodichiarazioni presentate circa la coerenza delle risorse consultate nell'autoformazione (riviste scientifiche, volumi, risorse elettroniche) rispetto alla disciplina svolta dal professionista e l'entità delle ore dedicate. Nel caso non si ritengano esaustive le dichiarazioni dei professionisti, verrà sospesa la relativa valutazione ECM ed incaricata la Segreteria di richiedere ulteriori specificazioni per successive rivalutazioni.

Attribuzione Crediti ECM: Per quanto riguarda il numero di crediti da attribuire alle posizioni esaminate, in ottemperanza alla normativa vigente, i componenti il Gruppo di Lavoro concordano sull'individuazione di due casistiche, che riguardano i professionisti che presentano la richiesta riferita ad un solo anno o a due anni del triennio e i sanitari che invece presentano una richiesta di valorizzazione per ciascun anno del triennio:

1. Se il sanitario presenta l'autodichiarazione per autoformazione riferita ad un solo anno o a due soli anni del triennio di riferimento, in assenza di precedenti richieste, si potrà attribuire l'intera percentuale di crediti ECM acquisibili per il triennio (per il periodo 2014-



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI**
Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 N. 233)
Via Dalmazia, 101 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 382100 - 382110 – Fax (0522) 382118
E-mail: info@odmeo.re.it
PEC: segreteria.re@pec.omceo.it
Codice iPA Amministrazione: omco_re

2016 massimo 10% del debito formativo triennale= 15 crediti ECM; per il triennio 2017-2019 massimo 20% del debito formativo triennale= 30 crediti ECM). Si precisa che tale valutazione non potrà essere applicabile a medici ed odontoiatri iscritti all'Albo nel secondo o nel terzo anno del triennio di riferimento, per i quali potrà essere valorizzata solo l'autoformazione dichiarata nell'anno/negli anni di effettivo obbligo ECM, che decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine, considerando, per ciascun anno, un terzo del numero massimo di crediti acquisibili nel triennio come autoformazione (es. 10/anno per il triennio 2017-2019);

2. Se il sanitario presenta una autodichiarazione di autoformazione per ciascun anno del triennio sarà possibile valorizzare ogni anno dichiarato con 1/3 del numero di crediti massimo attribuibile al triennio di riferimento (5/anno per ciascun anno del triennio 2014-2016; 10/anno per ciascun anno del triennio 2017-2019).

Nonostante il sistema Cogeaps, al momento dell'inserimento dei crediti da parte della Segreteria dell'Ordine, in automatico, decurti dell'eventuale eccedenza il numero dei crediti ECM inseriti, rispetto alla percentuale concessa in riferimento al debito formativo triennale dello specifico professionista, il Gruppo di Lavoro evidenzia l'importanza di inserire in Cogeaps l'intero valore dei crediti ECM attribuiti in sede di valutazione, a dimostrazione che la Segreteria dell'Ordine ha dato corso a quanto di competenza.

Periodo di riferimento: si sottolinea l'importanza della verifica del periodo di riferimento dell'attività di autoformazione dichiarato dal professionista con eventuali esenzioni presenti nella posizione individuale, in quanto i crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM.



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI**
Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 N. 233)
Via Dalmazia, 101 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 382100 - 382110 – Fax (0522) 382118
E-mail: info@odmeo.re.it
PEC: segreteria.re@pec.omceo.it
Codice IPA Amministrazione: omco_re

Esoneri

Esoneri

- Diritto esercitabile su istanza del professionista che prevede una **riduzione** dell'obbligo formativo individuale triennale per la frequenza, in Italia o all'estero, di corsi universitari (o equipollenti) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, come Laurea triennale, magistrale, specialistica, Corsi di specializzazione, Master, Dottorati, Corsi di perfezionamento, Corsi di formazione specifica in medicina generale...
- La durata dell'esonero non può eccedere la durata legale del corso e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l'esonero è attribuito per l'anno di maggior frequenza (anche a scelta del professionista, se frequenza di almeno 3 mesi nell'anno scelto per l'attribuzione dell'esonero)
- La misura dell'esonero è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza
- I corsi universitari diversi da quelli previsti nel Manuale con frequenza di almeno un anno solare e di 60 CFU/anno, danno luogo a riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.
- In casi differenti, la misura dell'esonero è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza a corsi universitari accreditati dal MIUR attinenti alla propria professione
- Eventuali crediti acquisiti in periodo di esonero sono comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.
- La CNFC valuta istanze di esonero non previste dal Manuale.

Commento:

Presa d'atto istanze di esonero: per quanto riguarda le istanze di esonero per titoli accademici dei quali la Segreteria chiede conferma alle Università, il Gruppo di Lavoro prenderà solo atto dell'avvenuto inserimento dei dati nel Cogeaps.

Valutazione posizioni inerenti le Medicine non Convenzionali: il Gruppo di Lavoro prende visione dei requisiti a cui deve corrispondere la formazione in agopuntura, in fitoterapia e in omeopatia, stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 7/2/2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti":

- a) Durata di almeno 400 ore di insegnamento teorico e 100 di pratica clinica
- b) Master universitari o corsi di formazione triennali
- c) Frequenza minima all'80% del totale delle lezioni
- d) Esame teorico-pratico al termine di ogni anno e discussione finale della tesi
- e) Attestato di conformità ai requisiti richiesti
- f) Gli insegnamenti di tipo generale non devono superare il 20% della formazione teorica
- g) La FAD non deve superare il 30% della formazione teorica

È prevista una fase transitoria di 36 mesi (fino a febbraio 2016) in cui i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione devono adeguare i propri corsi ai criteri del suddetto Accordo. In tale fase transitoria è necessario che i corsi possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) Durata di almeno 300 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata di almeno 3 anni, con verifica finale



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI**
Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 N. 233)
Via Dalmazia, 101 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 382100 - 382110 – Fax (0522) 382118
E-mail: info@odmeo.re.it
PEC: segreteria.re@pec.omceo.it
Codice iPA Amministrazione: omco_re

- b) 200 ore di insegnamento teorico-pratico e 15 anni esperienza clinica documentata
- c) Iter formativo di corsi non omogenei (programma e numero ore che diano una competenza simile ad a) e b)
- d) 8 anni di docenza nella disciplina, presso soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione.

Vengono esaminate le istanze di esonero per frequenza a corsi di formazione nelle MNC e individuati eventuali approfondimenti da richiedere per l'attribuzione della riduzione dell'obbligo formativo.

Elenco soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione MNC: Il Gruppo di Lavoro ritiene opportuno predisporre un elenco dei principali soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione relativa all'esercizio delle MNC, partendo dalle scuole esaminate, con indicata la data di accreditamento.

Valutazione istanze di esonero per Corsi in Psicoterapia, di cui al Decreto 11/12/1998, n. 509 "Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della L. 15/05/1997, n. 127. Il Gruppo di Lavoro verifica che si tratti di Scuola accreditata e che il Corso possieda i requisiti richiesti.



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI**
Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 N. 233)
Via Dalmazia, 101 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 382100 - 382110 – Fax (0522) 382118
E-mail: info@odmeo.re.it
PEC: segreteria.re@pec.omceo.it
Codice IPA Amministrazione: omco_re

Esenzioni

Esenzioni

- Diritto esercitabile su istanza del professionista che prevede una **riduzione** dell'obbligo formativo individuale triennale per la sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa: congedo maternità e paternità, congedo parentale e per malattia del figlio, per familiari disabili, congedo per adozione, aspettative per gravi motivi familiari, per incarico direttore generale/sanitario aziendale/socio-sanitario, professionisti impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero ...
- Ai professionisti sanitari non dipendenti di strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti laddove applicabili
- L'esenzione è calcolata nella misura di **2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione** dell'attività e incompatibilità con regolare fruizione dell'offerta formativa. Se coincidente con l'anno solare, riduce di 1/3 l'obbligo formativo, ma l'esenzione non può eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
- **Eventuali crediti acquisiti in periodo di esenzione NON sono validi** al fine del soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM.
- La CNFC valuta le istanze di esenzione non previste dal Manuale.

Commento:

Presa d'atto istanze di esenzione: Per quanto riguarda le istanze di esenzione che riguardano malattie, maternità o congedi previsti dal Manuale, analogamente con quanto deciso per gli esoneri di cui al punto precedente, il Gruppo di Lavoro prenderà solo atto dell'avvenuto inserimento dei dati nel Cogeaps.

Domanda di riconoscimento di esenzione per professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale: è previsto dal Manuale del Professionista, infatti, che tale requisito dia diritto ad una riduzione dell'obbligo formativo triennale per sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata.

Dopo la valutazione delle istanze pervenute, il Gruppo di Lavoro concorda che:

a) per quanto riguarda i professionisti che hanno dichiarato di essere in pensione e di svolgere saltuariamente la professione, possono essere inserite le esenzioni nel Cogeaps, indicando la data decorrenza dichiarata (non è richiesta la data di termine come per le altre tipologie di esenzione). L'esenzione eventualmente può essere interrotta o modificata in qualsiasi momento, previa richiesta dell'interessato, agendo sulla data di termine impostata in automatico dal sistema Cogeaps (in default viene inserito un decennio dalla data di inizio esenzione).

b) per quanto riguarda coloro che hanno dichiarato di svolgere qualche attività, anche di tipo volontaristico, il Gruppo di Lavoro ha sospeso la valutazione, in attesa della risposta della CNFC al quesito specifico posto a cura della Segreteria dell'Ordine;



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI**
Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 N. 233)
Via Dalmazia, 101 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 382100 - 382110 – Fax (0522) 382118
E-mail: info@odmeo.re.it
PEC: segreteria.re@pec.omceo.it
Codice iPA Amministrazione: omco_re

c) per i professionisti che non hanno indicato il periodo di decorrenza della pensione, il Gruppo di Lavoro incarica la Segreteria di acquisire tale dato, prima dell'inserimento dell'esenzione.

Elaborato del gruppo di lavoro ECM:

dott. Maria Brini, spec. Malattie del sangue, Medicina e igiene scolastica
dott. Salvatore De Franco, spec. in Chirurgia, Microchirurgia e chirurgia sperimentale
dott. Italo Grassi, spec. Igiene e medicina preventiva orientamento sanità pubblica
dott. Pier Luca Rossi, spec. Medicina Interna
dott. Mariassunta Torricelli, spec. Pediatria, Igiene e medicina preventiva
dott. Luisa Vastano, spec. Cardiologia, Geriatria
dott. Federica Artioli (per la Segreteria dell'Ordine MCEO di RE, area formazione e ECM)
dott. Giorgia Righi (per la Segreteria dell'Ordine MCEO di RE, area formazione e ECM)



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI**
Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 N. 233)
Via Dalmazia, 101 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 382100 - 382110 – Fax (0522) 382118
E-mail: info@odmeo.re.it
PEC: segreteria.re@pec.omceo.it
Codice IPA Amministrazione: omco_re

Principale normativa di riferimento

- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Con l'[l'Accordo del 2 febbraio 2017](https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Accordo_Conferenza_Stato_Regioni_Rep_n_14_CSR_Punto_1_odg.pdf) (https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Accordo_Conferenza_Stato_Regioni_Rep_n_14_CSR_Punto_1_odg.pdf) il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "La formazione continua nel settore Salute", unitamente all'allegato "criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM" che costituisce parte integrante dello stesso. Il nuovo Accordo, unitamente all'allegato, è efficace a decorrere dalla data del 2 febbraio 2017.
- [Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute"](https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Accordo_Stato-Regioni_del_2_febbraio_2017_in_materia_di_ECM.pdf) (https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Accordo_Stato-Regioni_del_2_febbraio_2017_in_materia_di_ECM.pdf)
- [Criteri per l'assegnazione di crediti alle attività ECM \(in vigore per gli eventi validati a partire dal 01/01/2019\)](https://ape.agenas.it/documenti/normativa/criteri_assegnazione_crediti_2019.pdf) (https://ape.agenas.it/documenti/normativa/criteri_assegnazione_crediti_2019.pdf)
- [Manuale Nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM](https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_nazionale_accreditamento_eventi_ECM/Manuale_nazionale_di_accreditamento_eventi_ECM.pdf) (https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_nazionale_accreditamento_eventi_ECM/Manuale_nazionale_di_accreditamento_eventi_ECM.pdf)
- [Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario](https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf) (https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf)
- Delibere, Determine della CNFC e altra normativa riportate nella [sezione «Normativa»](https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx) (<https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>) del sito ECM-Agenas